

QUESITO n. 16 del 23/06/2016

E' pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

<<A seguito dell'abrogazione del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (giusto art. 12 comma 8 del DL 47/2014 convertito in Legge 80/2014 in vigore dal 28/05/2014) ove è stato soppresso, per il settore dei servizi ivi compreso quelli di progettazione (ed anche per il settore delle forniture), l'obbligo di corrispondenza fra le quote di "apporto requisiti di qualificazione" di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 e le "quote di partecipazione al Raggruppamento", per gli "operatori economici progettisti" riuniti in raggruppamento, si chiede di voler confermare che, nel caso della gara in oggetto, il capogruppo RTP che apporta requisiti di qualificazione [art. 263 comma 1 lett.a), b) e d) DPR 207/2010 ed indicati al punto 5.1) sub a), b) e c) del disciplinare di gara)] in misura massima del 60% (punto 5.2. c. 1 del disciplinare) e due mandanti RTP che apportano anch'essi cumulativamente il restante 40% dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara (un mandante il 30% e l'altro il 10%), possano assumere quote di partecipazione al RTP diverse da quelle di qualificazione (ad esempio il capogruppo parteciperebbe al RTP al 40% e le due mandanti parteciperebbero al RTP, la prima al 30% e la seconda al 20%, oltre alla quota del 5% per il giovane professionista con ruolo di mandante RTP (figura obbligatoria ai sensi art. 253 c. 5 DPR 207/2010 che non porta alcun requisito di qualificazione) ed alla quota del 5% per il geologo (figura prevista nel gruppo di lavoro – punto 5.1 lett. d) del disciplinare che non porta alcun requisito di qualificazione) che assumerebbe anch'egli il ruolo di mandante RTP >>

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<< In relazione al quesito formulato nella Sua pec indicata in oggetto, si precisa che, in conformità alle norme applicabili alla presente gara, il disciplinare in riferimento ai raggruppamenti temporanei di progettisti non richiede che venga dichiarata la corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

In particolare il paragrafo III.2.1), punto 3.2) lett. c) (pag. 13) del suddetto disciplinare, richiede solo che vengano dichiarate le parti della progettazione esecutiva oggetto di affidamento che saranno eseguite dai singoli componenti del medesimo raggruppamento, ai sensi dell'art. 37, comma 4,

D.Lgs. 163/2006 s.m.i., fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis*>>.